

— porre a carico del convenuto le spese del procedimento di opposizione, del ricorso e del presente procedimento.

*Motivi e principali argomenti:*

Richiedente: La ricorrente

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione: Marchio figurativo «O orsay» per prodotti rientranti nelle classi 22, 24 e 25 (fili, tessuti e tessuti in maglia; coperte da letto e copritavolo nonché articoli di abbigliamento, stivali, scarpe e pantofole; cappelleria) – Domanda n. 1 042 613

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: José Jiménez Arellano S.A.

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: Il marchio figurativo spagnolo e portoghese «D'ORSAY», tra l'altro, per i prodotti rientranti nella classe 25

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto della domanda di marchio per i prodotti «articoli di abbigliamento, stivali, scarpe e pantofole; cappelleria». Per il resto, rigetto dell'opposizione.

Decisione della Commissione di ricorso: Rigetto del ricorso della ricorrente.

Motivi di ricorso: — L'UAMI ha adottato la sua decisione in violazione dell'art. 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94.  
— Poiché ci si sarebbe basati su un raffronto tra i segni comparati «O orsay» e «D'ORSAY», sarebbe fuori discussione un rischio di confusione uditiva.  
— Sarebbe escluso un rischio di confusione per ragioni grafiche o associative.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione contenuta nella comunicazione del 16 dicembre 2003, rif. 116515 Regio E2/JHR/rs D(2003) 621494, che nega la richiesta erogazione del saldo del finanziamento della sovvenzione globale di Gela Sviluppo;
- annullare la decisione della Commissione che riduce il finanziamento della sovvenzione globale di Gela Sviluppo, Sicilia 94-99 FESR 98.05.26.001;
- annullare la decisione della Commissione che provvede allo storno dal bilancio della somma di EUR 2 348 580,42;
- annullare la decisione della Commissione contenuta nella nota di debito per l'importo di EUR 85.806,66 in restituzione della eccedenza versata;
- ove si ritenga l'art. 6.2 degli Orientamenti sulla chiusura finanziaria degli interventi operativi (1994-1999) dei fondi strutturali adottati con Decisione (SEC) 1999/1316 del 9/9/1999 parte di una decisione ai sensi dell'art. 249 CE, annullare la predetta decisione;
- accertare la responsabilità extracontrattuale della Commissione, in relazione alla mancata erogazione del saldo finale del finanziamento della sovvenzione globale di Gela Sviluppo, Sicilia 94/99 FESR 98.05.26.001 e condannare la Commissione al risarcimento del danno ex artt. 235 e 288 CE nella misura di EUR 2 348 580,42 oltre interessi, o di quanto sarà ritenuto di giustizia;
- accertare l'inadempimento contrattuale e la responsabilità contrattuale della Commissione in relazione alla convenzione sottoscritta il 13/09/1999 tra Gela Sviluppo e la Commissione europea, con presa d'atto della Regione Siciliana, e modificata il 31/05/2002, sempre con presa d'atto della Regione Siciliana, dichiarare non dovuta dalla Commissione la somma di EUR 85 806,66 condannare la Commissione ad eseguire le prestazioni contrattuali consistenti nella erogazione della somma di EUR 2 262 777,76, o al risarcimento del danno per pari importo o per quanto sarà ritenuto di giustizia;
- condannare la Commissione alle spese.

**Ricorso di Gela Sviluppo S.C.p.A. in liquidazione contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 13 febbraio 2004**

(causa T-65/04)

(2004/C 106/141)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 13 febbraio 2004, Gela Sviluppo S.C.p.A. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizio Menchetti, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

*Motivi e principali argomenti*

Il ricorso riguarda la decisione della Commissione di non erogare il saldo finale del finanziamento della sovvenzione globale di Gela Sviluppo, Sicilia 94/99 FESR 98.05.26.001, e di richiedere la somma già erogata di EUR 85 806,66.

La ricorrente deduce quanto segue:

- la Commissione non ha adeguatamente motivato le decisioni che riducono il finanziamento, né la Decisione (SEC) 1999/1316 del 9/9/1999;
- la Commissione ha violato il principio del contraddittorio perché ha rifiutato di dare corso alla richiesta della ricorrente di essere sentita, nonché i principi del legittimo affidamento, di proporzionalità e di certezza delle situazioni giuridiche in relazione alla riduzione, ed infine il requisito delle forme sostanziali relativamente alla confezione della Decisione (SEC) 1999/1316 del 9/9/1999;
- l'illegittimità del metodo di calcolo adottato dalla Commissione per la chiusura a consuntivo;
- la responsabilità extracontrattuale della Commissione in violazione dei principi di legittimo affidamento, buona gestione amministrativa e dei regolamenti che governano la gestione dei finanziamenti dei fondi strutturali;
- la responsabilità contrattuale in relazione alla convenzione sottoscritta tra la Commissione, Gela Sviluppo e la Regione Sicilia della Commissione con violazione degli artt. 1453, 1175 e 1375 del codice civile italiano.

**Ricorso della ditta SGL Carbon AG contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 febbraio 2004**

**(Causa T-68/04)**

(2004/C 106/142)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Il 20 febbraio 2004, la ditta SGL Carbon AG, Wiesbaden (Germania), rappresentata dai sig.ri Martin Klusmann e Andreas von Bonin, Rechtsanwälte, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'impugnata decisione della Commissione 3 dicembre 2003, C(2003) 4457 def., nella parte riguardante essa ricorrente;
- in subordine, ridurre congruamente l'ammontare dell'ammenda inflitta alla ricorrente con la decisione impugnata;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

*Motivi e principali argomenti*

Con la decisione impugnata, la Commissione ha inflitto alla ricorrente un'ammenda di EUR 23 640 000, in quanto essa, partecipando ad una serie di accordi e pratiche concordate nel

settore dei prodotti elettronici e meccanici a base di carbonio e di grafite, avrebbe violato l'art. 81, n.1, CE e l'art. 53, n. 1, dell'Accordo SEE.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere, anzitutto, che nella fissazione dell'importo base dell'ammenda sarebbe stato commesso un errore in suo danno. Inoltre, secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe violato il limite massimo del 10 % previsto per l'ammenda dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62 <sup>(1)</sup>, per effetto dell'inflazione di diverse singole ammende di importo complessivo superiore al 10 % del fatturato di gruppo. La ricorrente risulterebbe altresì penalizzata per effetto dell'ingiustificata applicazione del limite massimo del 10 % a favore di un'altra impresa inserita in un rapporto societario di gruppo con un'impresa terza. Sempre ad avviso della ricorrente, la Commissione avrebbe erroneamente valutato anche la cooperazione da essa fornita, riducendo così l'ammenda in misura troppo esigua, ed avrebbe tenuto conto in modo erroneo dell'esigenza di un'effettiva deterrenza nella fissazione dell'ammenda. La ricorrente fa valere altresì che la Commissione si sarebbe ingiustamente rifiutata di tener conto, nella commisurazione dell'ammenda, del suo stato di insolvenza. Infine, la ricorrente contesta anche la fissazione degli interessi moratori e degli interessi connessi alla pendenza della lite, così come effettuata nella decisione impugnata.

<sup>(1)</sup> CEE Consiglio: Regolamento n. 17: Primo regolamento d'applicazione degli articoli [81] e [82] del trattato (GU 1962, n. P 013, pag. 204).

**Ricorso della ditta Schunk GmbH e della ditta Schunk Kohlenstofftechnik GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 febbraio 2004**

**(Causa T-69/04)**

(2004/C 106/143)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Il 20 febbraio 2004, le ditte Schunk GmbH, Thale (Germania), e Schunk Kohlenstofftechnik GmbH, Heuchelheim (Germania), rappresentate dai sig.ri Rainer Bechtold e Simon Hirsbrunner, Rechtsanwälte, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare l'impugnata decisione della Commissione 3 dicembre 2003 (caso COMP/E-2/38.359 - Prodotti elettronici e meccanici a base di carbonio e di grafite);